

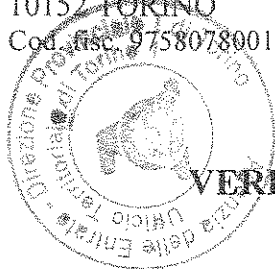
Associazione "2PR: PREVENZIONE E PROMOZIONE"

Piazza Maria Ausiliatrice 35

10152 TORINO

Cod. fisc. 97580780019

28 LUG. 2021



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del 22 luglio 2021

L'anno 2021, il giorno 22 luglio, alle ore 17,30 in Torino, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Modifiche dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Assume la presidenza della riunione, a norma di Statuto, la sig.ra Balbo Emanuela, la quale con il consenso dei presenti propone quale segretario la sig.ra Franco Giuseppina.

Il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- che sono presenti n. 10 Soci;
- che la presente riunione è stata regolarmente convocata secondo le prescrizioni statutarie.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea legalmente e validamente costituita.

Passando allo svolgimento dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone ed illustra all'assemblea il Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 e la conseguente necessità di adeguamento dello statuto sociale ai fini della normativa sopra indicata.

Il Presidente propone di continuare ad operare nella veste di Organizzazione di Volontariato e suggerisce, per maggiore chiarezza e sistematicità, di sostituire integralmente l'attuale Statuto, adottando un nuovo testo che presenta e commenta.

Dopo ampia discussione, i Soci presenti all'unanimità

deliberano

- di approvare il testo del nuovo Statuto dell'Associazione così come revisionato e allegato al presente verbale;
- di dare sin da ora formale facoltà al Presidente dell'Associazione di apportare al nuovo Statuto tutte le eventuali modificazioni e integrazioni che venissero richieste dalle autorità e amministrazioni competenti in materia di Terzo Settore al fine di assicurare la corretta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tra le Associazioni di Volontariato.

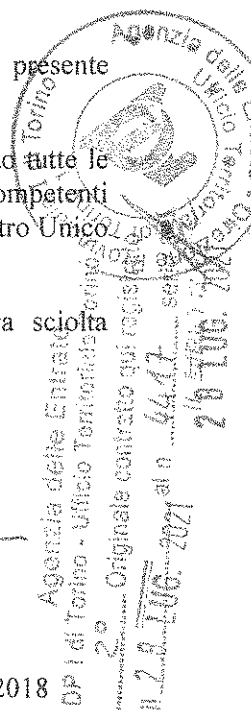
Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppina Franco

Il Presidente

Balbo Emanuela



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"2PR PRevenzione e PRomozione ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "2PR PRevenzione e PRomozione ODV" siglabile "2PR ODV".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, Piazza Maria Ausiliatrice n. 35. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria prevista all'art. 11.2.

Art. 2

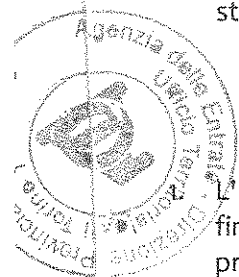
Scopi e finalità

L'ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di prevenire il disagio e promuovere l'integrazione sociale in particolare della donna, della donna migrante e del mondo giovanile in tutte le fasi dell'età evolutiva.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:
 - laboratori di lingua e cittadinanza italiana e di attività manuali varie;
 - laboratori per lo sviluppo delle competenze spendibili nel mondo del lavoro;
 - sostegno scolastico ed extra-scolastico;
 - attività di supporto per il superamento di difficoltà socio-economiche anche in collaborazione con assistenti sociali ed eventuali reti territoriali;
 - incontri formativi, di dialogo e di confronto interculturale;
 - attività di informazione e di promozione della cultura e della pratica del volontariato.Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.



3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione è operata su proposta del Consiglio direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.
4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
5. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro i limiti di cui all'art. 17, c. 4 del D.Lgs. 117/2017, e purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio direttivo il quale delibera altresì sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio finanziario dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora vengano superati i limiti ivi previsti, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Gli adempimenti connessi al deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono a cura del Consiglio direttivo.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV un numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per decesso, se persona fisica;
 - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.
In modo particolare
 - a) I Soci hanno diritto:
 - o di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - o di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - o di esprimere il proprio voto in sede assembleare;
 - o di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I Soci sono obbligati:
 - o all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- o a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- o al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea nomina un segretario; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
8. Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla associazione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, oppure dal Notaio.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d. nomina e revoca, qualora obbligatorio oppure ove se ne ravvisi la necessità, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo e consultabili da parte dei soci.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 Consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Può altresì eleggere il Segretario determinandone i compiti e le funzioni.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - e. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
 - f. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità e con limiti previsti dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo sono redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e trascritti sul libro delle adunanze dell'Organo direttivo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. Il Consiglio può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione ad altri membri del Consiglio stesso.
17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Consiglio direttivo.
6. I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e alle assemblee degli associati.
7. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di controllo.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - Il Libro dei soci;
 - Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei volontari.

Art. 17
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

